

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Del Ricorso e de MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI NEL GIUDIZIO N. 10974/2019 R.G. PENDENTE PRESSO IL TAR LAZIO - ROMA SEZIONE TERZA BIS DISPOSTO CON ORDINANZA N. 6585 PUBBLICATA IL 11/10/2019

Il sottoscritto avv. Rosario Molino C.F. MLNRSR75S25G273N [si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi ai seguenti indirizzi PEC: avvmolino@pec.ordineavvocaticatania.it o al seguente numero di fax 0956680928

AVVISA CHE

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è : il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis che con ordinanza n. 6585 pubblicata l'11/10/2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "atti di notifica" del sito web istituzionale del MIUR,

2: Nome della Ricorrente: Garaffo Teresa, nata a Catania il 13/10/1961, C.F. GRFTRS61R53C351K
Amministrazione intimata: MIUR- Ministero Istruzione Università e Ricerca ricorso n. 10974/2019 R.G. integrato da motivi aggiunti presentati il 11/10/2019 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

3.- ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME:

Provvedimenti Impugnati:

Verbale della "sottocommissione 11 per la valutazione delle prove di esame orale e della scheda di valutazione della ricorrente,

Decreto n. 1205 dell'1/08/2019 nella parte in cui non è include il nominativo della ricorrente

Decreto Dipartimentale n.1229 del 07/08/2019(impugnato con i motivi aggiunti) di rettifica della graduatoria nella parte in cui non comprende i l nominativo della ricorrente e della successiva nota di assegnazione ai ruoli regionali di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato,

Motivi Di Ricorso

Parte ricorrente impugna il verbale della commissione della prova orale nella parte in cui ha assegnato alla ricorrente un voto inferiore a 70/100 e il decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per Dirigente Scolastico nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente per:

1. Violazione del principio della Commissione perfetta.

La prof. Garaffo è stata esaminata dalla 11ma sottocommissione, senza che la stessa fosse costantemente e regolarmente costituita.

Come esposto in fatto, il Presidente della sottocommissione durante la prova di esame sostenuta dalla

ricorrente si allontanava per diversi minuti.

Appare evidente che, al fine di garantire la regolarità dell'esame e della relativa valutazione, la sottocommissione deve operare nella totalità dei componenti e l'allontanamento di un componente della commissione (anche per soli 5 minuti) avrebbe dovuto comportare la sospensione dell'esame.

In merito Il Consiglio di Stato, nella sentenza numero 1347 del 9 marzo 2012 ha riaffermato un principio, già pacificamente accolto in giurisprudenza, in base al quale in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso.

Soltanto attraverso la prova testimoniale, questa difesa può dimostrare che effettivamente il presidente della 11 sottocommissione si è allontanato durante la prova orale della Sig.ra Garaffo.

In merito l'art. 63 cpa al punto 3 stabilisce "Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile".

Si chiede, pertanto, di volere ammettere a livello istruttorio la prova testimoniale resa dal Prof. Marco Mazzone C.F. MZZMRC61R12C351C, che in data 06/06/2019 ha assistito all'esame sostenuto dalla ricorrente, sul seguente articolato:

1. "Vero che in data 06/06/2019 assisteva all'esame della Prof.ssa Garaffo?"

2 "Vero che durante la prova orale della Prof.ssa Garaffo il Presidente della sottocommissione si allontanava per diversi minuti senza che la prova venisse sospesa?"

2. Violazione decreto 3 agosto 2017, n. 38 art. 16. Violazione del principio costituzionale di imparzialità. Violazione di norma interna.

La composizione della commissione esaminatrice per la prova orale della ricorrente non è immune da vizi.

Premesso che l'art. 16 Comma 2 del Decreto n. 138/2017 "*2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;...c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;*".

Risulta, invece, che la dott.ssa Elisabetta Davoli, componente della 11ma sotto commissione ha collaborato ad un corso di preparazione al concorso di dirigente scolastico organizzato da ANDIS. In particolare, come risulta dall'allegato in atti, la dott.ssa Davoli ha partecipato ai seminari di presenza Seminario 3 sulla Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome- il sistema giuridico di riferimento: gestione delle risorse finanziarie e attività negoziale Dirigenza scolastica e istituzioniscolastiche autonome: gestione delle risorse finanziarie - Gestione delle risorse finanziarie- Programma annuale e conto consuntivo - Innovazioni legislative e principali adempimenti di natura amm.va contabile (Elisabetta Davoli).

La situazione di incompatibilità della dott.ssa Davoli appare ampiamente provata in atti attraverso la brochure di presentazione corso (all. 2). L'incompatibilità della dott.ssa Elisabetta Davoli è inconfutabile, e mina il principio Costituzionale di imparzialità.

Occorre, inoltre evidenziare che la sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4963 del 2018, nella quale si legge che "l'incompatibilità di un componente di una commissione esaminatrice nei concorsi pubblici è soltanto quella in grado di influenzare il giudizio della commissione medesima a favore di un candidato piuttosto che di un altro", (sentenza che il MIUR ha citato nell'appello del Consiglio di Stato avverso la sentenza di annullamento della procedura concorsuale de qua).

Infatti, si tratta di una fattispecie diversa di quella attuale, in quanto nel bando di selezione, trattato dal Consiglio di Stato e definito con la sentenza sopra citata, non si prevedeva alcuna incompatibilità per la partecipazione di corsi di preparazione al concorso. Quindi non essendo prevista la incompatibilità nel bando di concorso quale *lex specialis*, necessita, ai sensi dell'art. 51 cpc ravvisare se sussiste la ipotesi del dovere di astensione qualora vi sia tra tra esaminatore e concorrente un sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali che diano sospetto che la valutazione del commissario perda di oggettività.

Invece l'attuale concorso, bandito con Decreto n. 138 del 2017 all'art 16 lettera c, ha espressamente stabilito la incompatibilità.

Con i motivi aggiunti , oltre a riportare le censure del ricorso introduttivo per illegittimità derivata, sono state sollevate le seguenti censure:

“In via autonoma alla luce dei documenti, consegnati in data 02/08/2019 relativi all'accesso agli atti, si propongono le seguenti censure

VIOLAZIONE art.11, 12 e 13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138,

Violazione lex specialis: art.9 del Bando, ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti di fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione.

Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Dall'accesso agli atti risulta che la sottocommissione n. 11 per il 5 giugno(data in cui la ricorrente ha sostenuto la prova orale) aveva predisposto n. 7 quesiti, n.7 studio del caso; n. 7 brano lingua straniera e n. 7 prove di informatica: Appare rilevante evidenziare che per quella data era previsto l'esame di solo sei candidati.

L'art. 13 del Decreto n. 138 espressamente prevede al punto 3 quanto segue:"3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2. "

Appare evidente che i quesiti dovevano scelti dalla Commissione come previsto dal regolamento, inoltre, la sottocommissione XI ha anche violato il Bando di concorso art. 9 laddove prevede espressamente. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso.

In vero il citato art. 9 così recita:" Prova orale 1. 2. La prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato."

Appare evidente che i quesiti da porre ai candidati dovevano essere scelti da tutte le sottocommissioni e dalla Commissione Iniziale in seduta plenaria.

Dall'accesso agli atti si è venuti a conoscenza di un Protocollo a firma del Presidente che viola palesemente le disposizioni del Decreto n. 138 e le modalità di svolgimento della prova orale, prevista dal Bando di concorso rimandando ad ogni singola sottocommissione la scelta degli argomenti – quesiti da sottoporre ai candidati, nel verbale della prova orale dell'odierna ricorrente non si fa cenno alle modalità di scelta dei quesiti, guarda caso alla ricorrente è uscito un quesito di contabilità, ove la Dott.ssa Elisabetta Davoli è una esperta della materia, addirittura nei corsi di preparazione al Concorso di Dirigente Scolastico, dalla stessa tenuto illegittimamente , ha svolto lezioni esclusivamente su questa materia. Ma vi è di più, nell'esaminare i sette quesiti predisposti dalla sottocommissione (per sei candidati!!!!) emerge che ben tre quesiti vertono in materia di contabilità (all.4), strano in quanto gli argomenti dei quesiti, come previsto dall'art.10 comma due del bando di concorso erano i seguenti:"2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di

innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.”

Appare evidente che la Dott.ssa Davoli, preparatrice di concorso, abbia notevolmente influenzato la commissione nel determinare i quesiti da porre ai candidati, emerge, altresì, la disparità di trattamento tra i partecipanti, laddove la banca dati per il sorteggio dei quesiti (solo 7 per argomento su sei candidati) non garantisce l'aleatorietà della tematica da estrarre.

La valutazione riportata dalla ricorrente 65/100, seppur sufficiente, risulta estremamente penalizzante. Infatti, per quanto concerne la soluzione del caso proposto, necessita evidenziare che la Prof. Garaffo per lungo tempo è stata referente di plesso a Librino, famoso quartiere a rischio di Catania, e per tale motivo ha dovuto nel corso degli anni affrontare realmente la problematica posta dalla sottocommissione (furto nella scuola) in allegato denunce di furto presentate direttamente dalla Prof. Garaffo.; così come la prova d'informatica, relativa alla formazione di una scheda excel su un computer mal funzionante, ove ha riportato una votazione insufficiente, non appare giustificata, atteso che la ricorrente ha svolto tutte le operazioni richieste, di cui ha destreggiato, in quanto nella sua attività lavorativa ha sempre utilizzato tale programma.

Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa, art. 97 della Costituzione; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere, difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta. La griglia di valutazione predisposta dalla Commissione deve ritenersi illegittima e non congrua, inoltre, appare priva dei requisiti essenziali per consentire ai Commissari una corretta valutazione.

Infatti, è stata formulata un'unica scheda, sia per il quesito posto che per la risoluzione del caso, e ciò senza fissare i criteri di massima e senza alcun descrittore. Come è noto in giurisprudenza è stato affermato che le griglie sono illegittime se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato. Pertanto è necessaria la “presenza specifica di descrittori valutativi” al fine di evitare la formulazione di criteri generici e sufficientemente definiti invece per integrare quei parametri di riferimento specifici ai quali correlare il punteggio assegnato. Nel caso che ci occupa appare, inoltre, contraddittoria la sufficienza nella chiarezza espositiva e capacità di sintesi, laddove risulta insufficiente nella conoscenza e nella risoluzione del caso. Non si comprende quindi a cosa si riferisce la commissione quando valuta sufficiente la capacità di sintesi ed espositiva della ricorrente.”

4.- INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, GENERICAMENTE INDICATI COME I SOGGETTI RICOPRENTI LE POSIZIONI UTILI DELLA GRADUATORIA IMPUGNATA :

Candidati collocati nella graduatoria finale concorsuale giusto Decreto del Direttore Generale n. 1205/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso per Dirigenti scolastici e sono stati dichiarati vincitori n. 2900 candidati e relativo elenco allegato;

2) Del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019, di rettifica del precedente, e relativo elenco allegato;

5.- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO attraverso il sito www.giustizia-amministrativa.it con le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON LA QUALE È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata con Ordinanza collegiale n.6585/2019, pubblicata il 11/10/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis.

7.si allega TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEI MOTIVI AGGIUNTI CON AVVISO

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza Tar Lazio–Roma Ordinanza Presidenziale n. 6585 dell'11 ottobre 2019 ;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. In particolare la consultazione avviene attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione terza del T.A.R.;

c.- che il M.I.U.R. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- che il MIUR dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- che il MIUR dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

SI ALLEGA

1. testo integrale del ricorso introduttivo;

2. testo integrale Motivi aggiunti

3. ordinanza TAR Lazio, sede. Roma, sez. 3 bis, n.6585/19 pubblicata il 11/10/19, R.G. 10974/19.

4. elenco contro interessati

5. elenco dei candidati con punteggio rivisto;

6. quietanza di pagamento di € 100,00.

Catania/Roma 28/10/2019

avv. Rosario Molino